

21069-24



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Anna Criscuolo	- Presidente -	Sent.n.sez.348/24
Orlando Villoni		UP - 14/3/2024
Maria Sabina Vigna		R.G.N.36120/2023
Debora Tripiccione		
Paolo Di Geronimo	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile

[REDACTED]

nel procedimento a carico di

[REDACTED]

avverso la sentenza del 4/5/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

udito l'Avvocato [REDACTED] difensore della parte civile, la quale conclude per l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato [REDACTED] difensore dell'imputato, il quale conclude per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, riformando la sentenza di condanna emessa in primo grado, assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 570, comma 2, n.2, cod. pen. e, per l'effetto, revocava la statuizione di condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la parte civile per vizio di motivazione.

Deduce la ricorrente che la Corte di appello sarebbe venuta meno all'obbligo di fornire una motivazione rafforzata, addivenendo ad una valutazione erronea del materiale probatorio in ordine al riconoscimento di una condizione di obiettiva impossidenza nei confronti dell'imputato, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato.

Sottolinea la ricorrente che la Corte di appello aveva omesso di considerare che l'imputato non aveva corrisposto gli alimenti fin dal 2010, epoca precedente alla separazione (2012), sicchè non era rilevante il fatto che nel 2012 l'imputato aveva perso il posto di lavoro, essendosi già manifestata l'inadempienza.

Erronea era anche l'affermazione secondo cui i due ex coniugi, nel 2012, avevano sottoscritto un accordo che riduceva l'importo che l'imputato avrebbe dovuto versare a titolo di mantenimento, posto che tale accordo era intervenuto solo nel dicembre 2013.

Infine, la ricorrente deduce che la Corte di appello aveva affermato che l'imputato aveva mantenuto rapporti costanti con i figli, circostanza smentita dalle risultanze probatorie acquisite in primo grado e non adeguatamente rivalutate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La ricorrente propone una rilettura delle risultanze probatorie, ponendo a confronto le argomentazioni sostenute in primo e secondo grado, al fine di sollecitare una comparazione nel merito, non consentita in sede di legittimità.

Occorre premettere che la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi



logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez.6, n. 51898 dell'11/7/2019, Rv. 278056).

Nel caso di specie, la Corte di appello si è attenuta a tale principio, esaminando i profili valorizzati in primo grado e fornendo una specifica argomentazione per sostenerne l'insufficienza a fondare una statuizione di condanna.

Analizzando in concreto i profili di criticità denunciati dalla parte civile, è opportuno precisare che le questioni attinenti a condotte antecedenti al 2012 non sono rilevanti ai fini della decisione, posto che si collocano al di fuori del perimetro temporale dell'imputazione.

Tale considerazione rende di per sé irrilevanti gli errori nella ricostruzione del fatto che la Corte di appello avrebbe compiuto nel collocare la perdita dell'attività lavorativa da parte dell'imputato nel 2011, anziché nel 2012, come pure l'omesso assolvimento degli obblighi di mantenimento per il periodo antecedente al 2012.

Parimenti non decisiva è l'inesatta individuazione dell'epoca di conclusione dell'accordo con il quale le parti riducevano l'importo del mantenimento (che la Corte di appello colloca nel 2012, anziché nel 2013).

Invero, la rilevanza di tale accordo non dipende tanto dalla data di stipula, bensì dal fatto che contiene un riconoscimento dell'obiettiva impossibilità per l'imputato di far fronte al versamento della somma mensile di €500,00.

Infine, per quanto attiene ai presunti rapporti saltuari con i figli, è sufficiente osservare che non si tratta di condotta oggetto del capo di imputazione e, quindi, di per sé non è rilevante ai fini della decisione.

2.1. La motivazione resa dalla Corte di appello in ordine alle condizioni di difficoltà economica in cui versava l'imputato e della conseguente esclusione dell'elemento soggettivo del reato, non è affetta da vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.

La Corte, valorizzando i medesimi dati probatori emersi in primo grado, ha sottolineato come l'imputato, invalido al 50%, aveva perso la precedente occupazione presso un centro █████ di scommesse e non aveva fonti di reddito alternative e adeguate a far fronte alle ordinarie necessità proprie e della famiglia.

Evidenziano i giudici di appello, infatti, come l'imputato fosse rimasto sostanzialmente privo di occupazione limitandosi a svolgere prestazioni saltuarie di ausilio in favore di persone anziane, ricevendone in cambio poche decine di euro alla settimana. Ciononostante, la Corte di appello ha dato atto del versamento "con sufficiente regolarità" della somma di €200 mensili in favore dei figli, così come previsto dall'accordo sottoscritto con la ex coniuge.

A fronte della ricostruzione in punto di fatto – sostanzialmente non difforme

da quella recepita in primo grado – è immune da censure il riconoscimento della carenza dell'elemento soggettivo del reato, posto che nel caso in esame è risultata la costante volontà dell'obbligato di far fronte agli oneri di mantenimento nei confronti dei figli, ai quali è parzialmente venuto meno in concomitanza con obiettive difficoltà economiche.

3. In conclusione, la motivazione della sentenza impugnata non risulta affetta da vizi rilevabili in questa sede, dal che consegue il rigetto del ricorso della parte civile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 14 marzo 2024


Il Consigliere estensore

Paolo Di Geronimo




La Presidente

Anna Criscuolo



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa *Giuseppina Cirimele*